



Punto 10)

Parere sul Decreto del Direttore dell'Agazia del Demanio recante l'elenco degli immobili esclusi sottratti al trasferimento agli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: *“Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* (ECONOMIA E FINANZE)

## Premessa

I Comuni e le Province hanno espresso un giudizio complessivamente positivo sul decreto legislativo relativo al federalismo demaniale perché realmente interessati ai processi di riforma federale, a partire dal federalismo fiscale, dando un'apertura di credito nei confronti di un complesso di disposizioni sul cui esito è emersa l'esigenza di riservarsi in sede finale. Gli stessi effetti e buon esito della procedura di trasferimento sono condizionati ad un costante monitoraggio dell'attuazione da parte dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Il processo di attuazione del federalismo demaniale deve caratterizzarsi per la condivisione con le comunità locali in sede di confronto istituzionale e per l'obiettivo fondamentale cui tende il federalismo, ossia far coincidere funzioni, risorse e responsabilità.

## Primo atto del processo avviato del Federalismo Demaniale

**Provvedimento dell'Agazia del Demanio contenente la proposta di elenco dei beni esclusi dal processo del federalismo demaniale**  
**Valutazione all'esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Autonomie locali**

Si esprime **profonda delusione** e forti perplessità sul provvedimento attuativo all'esame della Conferenza unificata.

Va evidenziato infatti quanto riportato nello stesso provvedimento, ossia la mancata trasmissione da parte di alcune Amministrazioni statali degli elenchi di beni, anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso.

Una mancanza rappresentata nella più palese delle forme previste, ovvero quella dell'inottemperanza della norma da parte delle Amministrazioni statali come indicato dalla stessa Agenzia del Demanio che è costretta a produrre una *“parzialità dei dati pervenuti all’Agenzia in quanto riferiti alle sole Amministrazioni ed Enti che hanno provveduto agli adempimenti previsti”* come espresso nei *considerata* del provvedimento in esame.

A questa parzialità dei dati si aggiungono i ritardi con i quali questi dati sono stati trasmessi nonché la totale insufficienza delle informazioni ivi contenute del tutto inidonee a poter svolgere quella valutazione di merito prevista in sede di Conferenza Unificata.

Si vuole qui sottolineare come l’espressione del parere da parte della Conferenza Unificata contenuta all’art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85 non è un passaggio formale, ma rappresenta il momento e la sede di sostanziale confronto tra i diversi livelli istituzionali coinvolti nel dare attuazione al processo avviato del federalismo demaniale.

Se così è, allora tutte le componenti devono poter esercitare la loro parte nell’interesse comune, a partire dall’accesso alle elementari informazioni relative ai singoli beni immobili contenuti nell’elenco e soprattutto corredate dall’indicazione delle adeguate motivazioni, che la norma espressamente richiede alle amministrazioni statali, al fine di poterli escludere dal trasferimento alle regioni e agli enti locali.

Peraltro, l’adozione del provvedimento da parte dell’Agenzia del Demanio nella sua attuale formulazione rischia di **svuotare** la portata dello stesso Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85 sul federalismo demaniale dal momento che il mancato completamento nei termini di legge della procedura di individuazione dei beni esclusi dal trasferimento pregiudica le altre fasi del procedimento, minando la tenuta della fase di individuazione dei beni da trasferire e, conseguentemente, anche quella successiva di attribuzione agli enti locali.

Nel merito del provvedimento, l’elenco dei beni esclusi dal processo di trasferimento indicato dal Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85, appare come un mero esercizio formale di elencazione non di beni immobili quanto piuttosto di indirizzi toponomastici. Si tratta in altri termini di un elenco di indirizzi e solo nel migliore dei casi anche dei numeri civici.

## Proposte

Consapevoli che la sfida del federalismo demaniale si deve affrontare con la fiducia necessaria ad avviare rapidamente il processo di trasferimento, rilanciamo un invito alle Amministrazioni statali a ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85 ed in particolare quanto contenuto all'art. 5 nei tempi indicati dalla Conferenza Unificata, al fine di formulare il parere rapidamente e comunque nel termine fissato di 30 giorni, **si propone l'immediato insediamento di un gruppo ristretto in Conferenza Unificata al fine di giungere rapidamente alla risoluzione dei nodi contenuti nella bozza di provvedimento, nonchè si avanzano le seguenti richieste:**

1. **conoscere l'elenco delle Amministrazioni centrali che ancora non hanno ottemperato all'obbligo della trasmissione in ossequio ad un principio di massima trasparenza.**
2. **invitare le amministrazioni inadempienti a comunicare gli elenchi nel più breve tempo possibile.**
3. **corredare l'elenco dei dati con le necessarie informazioni quali l'Amministrazione o l'ente che ha in uso l'immobile, le specifiche contenute nella scheda dell'immobile stesso, la composizione e il totale o il parziale utilizzo.**
4. **accompagnare agli elenchi le motivazioni dell'esclusione per assicurare il necessario approfondimento, indispensabile per una valutazione utile al parere.**
5. **ottenere la possibilità di confronto dei dati e delle schede degli immobili con le informazioni che provengono dal territorio.**